



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 97 dell'11 ottobre 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**DELLA CASA, COLAROSSO, MITRANO, SIMEONI, CREA,
NERI e CAPOLEI**

***CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI DISPOSITIVI PER CONTRASTARE GLI
EFFETTI PSICOLOGICI DELL'ALOPECIA SECONDARIA DERIVANTE DA
PATOLOGIA ACCERTATA O CONSEGUENTE A TERAPIA
FARMACOLOGICA E ISTITUZIONE DELLA BANCA DEI CAPELLI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge regionale concernente:

“Contributo a sostegno di dispositivi per contrastare gli effetti psicologici dell'alopecia secondaria derivante da patologia accertata o conseguente a terapia farmacologica e istituzione della banca dei capelli”

Di iniziativa della Consigliera: ROBERTA DELLA CASA

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 10/10/2023 16:16:38

Firmato digitalmente da:
Marco Colarossi
Data: 10/10/2023 16:19:07

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 10/10/2023 17:05:02

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 10/10/2023 17:37:12

Firmato digitalmente da:
Mario Luciano Crea
Data: 10/10/2023 18:00:35

Firmato digitalmente da:
Nazzareno Neri
Data: 11/10/2023 10:04:26

Firmato digitalmente da: Fabio Capolei
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 11/10/2023 11:47:51



RELAZIONE

In Italia sono moltissime le persone di ogni età che manifestano alopecia secondaria; molte di queste sono pazienti oncologici sottoposti a radio e chemioterapia, altre sviluppano il fenomeno successivamente a malattie dermatologiche, sistemiche e metaboliche.

La volontà della Regione Lazio è di dare piena attuazione alla Costituzione Italiana e di considerare la persona non soltanto dal punto di vista strettamente patologico quanto al suo benessere complessivo tenendo conto della sfera emotiva e psicologica e favorendo la coesione sociale.

Purtroppo chi sviluppa alopecia secondaria non è solo turbato e condizionato dalla convivenza con la patologia primaria ma la modificata immagine di sé incide negativamente sull'attività lavorativa ed in generale in tutti i rapporti interpersonali.

Finora, la Regione Lazio, pur riconoscendo alcuni contributi per l'acquisto di parrucche, demanda alle Asl l'onere di soddisfare le domande, situazione che spesso causa differenze di prestazione nei diversi territori e provvede agli stanziamenti con apposite Delibere di Giunta; tali contributi inoltre sono indirizzati esclusivamente ai pazienti oncologici per l'acquisto di parrucche.

Questa è la prima legge che la Regione Lazio approva sul tema dell'alopecia secondaria e mira a centralizzare le procedure amministrative di recepimento domande ed erogazione dei contributi, ne amplia i beneficiari includendo diverse patologie e cure scatenanti e non limitando il servizio alla sola protesi tricotica ma considerando tutti gli interventi di contrasto alla alopecia secondaria di volto e cuoio capelluto, modifica parzialmente i criteri ISEE per l'accesso al servizio e avvia un progetto condiviso con organismi pubblici e privati al fine di recuperare materiali e sostenere il cittadino.

L'art. 7 disciplina la disposizione finanziaria prevedendo per l'esercizio 2023-2024-2025 una spesa annua di Euro 300.000,00. La somma messa a disposizione per la presente proposta è tesa a sostenere i soggetti già provati da altre patologie gravati dagli effetti psicologici dell'alopecia secondaria.

Nel dettaglio, l'articolato della proposta di legge prevede:

L'articolo 1 - definisce l'oggetto, le finalità e i soggetti beneficiari

L'articolo 2 - contributo a sostegno dell'acquisto

L'articolo 3 - contributo a sostegno di interventi di dermopigmentazione

L'articolo 4 - contributo alle ASL per acquisto dispositivi ospedalieri

L'articolo 5 - istituzione banca dei capelli

L'articolo 6 - disposizioni attuative

L'articolo 7 – disposizioni finanziarie

L'articolo 8 - abrogazioni

L'articolo 9 – tratta dell'entrata in vigore



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 1

(Riconoscimento dello stato patologico)

1. La Regione Lazio sostiene la persona umana ed il benessere psico-fisico degli individui senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali in attuazione dell'art.3 della Costituzione Italiana.
2. È compito della Regione attivare cure e forme di sostegno ai soggetti affetti da patologie invalidanti al fine di migliorarne la qualità della vita ed agevolarne il reinserimento sociale e lavorativo.
3. Si intendono beneficiari del presente provvedimento tutti gli uomini e le donne, senza limiti di età, affetti da alopecia secondaria transitoria o permanente, derivante da patologie oncologiche, sistemiche, dermatologiche ovvero di origine clinica certificata o conseguente a chemioterapia e radioterapia.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 2

(contributo a sostegno dell'acquisto)

1. La Regione Lazio riconosce per ciascun beneficiario, nei limiti delle risorse di cui all'art.7, residente nella regione, un contributo a rimborso spese per l'acquisto di protesi tricologiche conformi alle norme di qualità e sicurezza stabilite dall'Autorità competente.

1 bis. Il contributo si intende una tantum e ripetibile, se necessario, alla scadenza di n.5 anni di utilizzo del presidio. La procedura di erogazione si intenda centralizzata.

2. Il contributo è assegnato solo quando sia accertata e certificata da parte di medici specialisti iscritti nel SSN, la patologia ovvero la terapia scatenante il fenomeno e comunque a seguito di presentazione di regolare domanda con allegata comprovante documentazione relativa all'acquisto.

3. Il rimborso assegnato per ciascun acquisto è pari all'80% della somma sostenuta dall'utente al netto di IVA e mai superiore all'importo massimo di euro 250,00.

3 bis. Possono accedere al contributo i soggetti con ISEE non superiore ad euro 50.000. Con ISEE inferiore ad euro 20.000, l'importo del contributo è pari al 100% del prezzo di vendita.

4. il contributo può essere richiesto dai diretti interessati se maggiorenni; in caso di minore età ovvero incapacità, può essere inoltrata domanda da genitore, tutore, soggetto riconosciuto per legge.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.3

(contributo a sostegno di interventi di dermopigmentazione)

1. Al fine di sostenere i pazienti di cui all'art.1, la Regione Lazio estende il contributo descritto all'art.2 nei casi di alopecia areata per interventi di dermopigmentazione della zona sopraccigliare, infracigliare e di zone del cuoio capelluto.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.4

(contributo alle ASL per acquisto dispositivi ospedalieri)

1. La Regione Lazio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, trasferisce alle aziende sanitarie pubbliche di competenza, fondi per l'acquisto di cool caps e scalp cooling devices.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.5

(istituzione banca dei capelli)

1. La Regione Lazio istituisce il progetto denominato “banca dei capelli” presso la Direzione Salute ovvero individuando con apposita Delibera di Giunta Regionale diversa modalità di gestione del servizio comunque centralizzata.
2. Sono ammessi quali soggetti attivi nell’istituto “banca dei capelli”: enti del terzo settore e soggetti di diritto privato comunque senza finalità di lucro e previa sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione Lazio.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono, a titolo esemplificativo, associazioni operanti nell’assistenza e sostegno al malato, imprese produttrici di dispositivi tricologici, parrucchieri.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.6

(disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce:

- a) impegno di spesa annuale a valere sul bilancio regionale;
- b) direzione centralizzata per la gestione delle domande ed erogazione contributi;
- c) modalità di presentazione delle domande e delle rendicontazioni;
- d) requisiti e criteri di priorità per le erogazioni dei contributi;
- e) regolamento e convenzioni di cui all'art.5;
- f) impegno di spesa per dispositivi di cui all'art.4.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 7

(disposizioni finanziarie)

La presente legge comporta oneri a carico del bilancio della Regione per uno stanziamento minimo di € 300.000,00 per ciascun annualità 2023, 2024 e 2025.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.8

(abrogazioni)

1. Si intende abrogata ogni precedente disposizione in materia.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.9

(entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURL.